



# *Prefettura di Imperia*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Protocollo a margine

**VISTO** il Decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) nonché il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);

**PREMESSO** che l'art.4 comma 2 del Decreto Legge n.121 del 20 giugno 2002, convertito con modificazioni dalla Legge n.168 dell'1 agosto 2002, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale", riconosce al Prefetto, sentiti gli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere degli Enti proprietari, l'attribuzione ad individuare le strade, diverse dalle autostrade o dalle extraurbane principali di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero singoli tratti di esse sulle quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'art.142 e 148 e 176 del Codice della Strada, senza obbligo di contestazione immediata ai sensi dell'art.200 dello stesso Codice;

**VISTA** la Legge 29 luglio 2010 n.120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

**VISTE** le direttive del Ministro dell'Interno prot. n.300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2 ottobre 2022, prot. n.300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009, prot. n.300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010, prot. n.300/A2289/12/101/3/3 del 26 marzo 2012 e prot. n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 giugno 2017;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 aprile 2024, recante "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art.142 del decreto-legge 285 del 1992", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.123 del 28 maggio 2024, il quale, secondo quanto previsto dall'art.1 comma 2 dello stesso Decreto, si applica "ai dispositivi, alle



*Prefettura di Imperia*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*postazioni di controllo ed ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che già esistenti” alla data di entrata in vigore del Decreto;*

**VISTO** che l'art.3 comma 4 del predetto Decreto prevede che, per le tipologie di strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, le postazioni fisse o mobili finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articoli 142,148 e 176 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal Prefetto ai sensi dell'art.4 del D.L. n.121 del 2022, sia in ambito extraurbano che urbano, nel rispetto dell'art.11 comma 3 del Codice nonché delle condizioni indicate nell'allegato A di cui al comma 1 dello stesso art.3 ovvero tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico delle strade sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

**RILEVATO** che l'individuazione dei tratti di strada di cui al predetto art.3 del Decreto è una delle misure finalizzate al contrasto e alla prevenzione dell'incidentalità stradale;

**VISTA** l'istanza corredata da necessari elementi istruttori prot. n.20307 del 19 maggio 2026 del Comando di Polizia Locale di Ventimiglia per tratti di strada compresi tra le chilometriche di seguito indicate:

S.S. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja km. 149+440 dir. Porra;

S.S. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja km. 149+440 dir Ventimiglia;

S.S. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja km. 145+027 dir. Trucco;

**VISTE** le risultanze della riunione dell'Osservatorio sull'incidentalità stradale tenutasi il 22 maggio 2026 nella quale è risultata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa in argomento, in riferimento ai tratti di strada testè indicati avuto riguardo alle condizioni previste dal D.M. 11 aprile 2024 come documentato dal Comando di Polizia Locale di Ventimiglia;

**CONSIDERATO** che, per l'individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile installare dispositivi di rilevazione della velocità, si è tenuto conto del tasso di incidentalità rilevato nell'ultimo quinquennio, della documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata, avuto riguardo alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico nonché della



*Prefettura di Imperia*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

presenza di velocità operative dei veicoli mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità nonché di tutte le altre condizioni tecniche previste per le postazioni fisse e per le postazioni mobili di cui al decreto ministeriale dell'11 aprile 2024;

**VISTO** il decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii e il relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTO** il Decreto-Legge 20 giugno 2002, n.121 convertito con modifiche dalla Legge 12 agosto 2002, n.168 e, in particolare, l'art.4;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 aprile 2024;

**DECRETA**

le strade o i tratti di strada ubicati nel territorio del Comune di Ventimiglia ove possono essere installati o utilizzati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza, delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del Decreto legislativo 10 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii. senza l'obbligo di contestazione immediata, conformemente alle condizioni tecniche previste dal Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2024, sono di seguito individuati:

S.S. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja km. 149+440 dir. Porra;  
S.S. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja km. 149+440 dir. Ventimiglia;  
S.S. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja km. 145+027 dir. Trucco

La presenza e l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo sopra richiamati dovranno essere adeguatamente segnalati e portati a conoscenza degli utenti da parte degli Enti proprietari delle strade attraverso la collocazione di idonea segnaletica stradale, ad idonea distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione e dal Capo 7 dell'Allegato A al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 giugno 2017, n.282, ai sensi dell'art.3, comma 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14 aprile 2024.



*Prefettura di Imperia*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Il decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura-UTG di Imperia e trasmesso agli Enti proprietari delle strade interessate, ai Comuni nonché agli organi di Polizia stradale e locale di cui all'art.12 del Codice della Strada, che ne cureranno l'esecuzione e provvederanno a fornire comunicazione agli utenti, secondo la normativa di cui sopra.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario nel termine di centoventi giorni dalla notifica o pubblicazione.

Imperia, 22 maggio 2026

Il PREFETTO  
(Giaccari)

ADP